



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA
(ONE HEALTH)**

E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

UFFICIO 7 Sicurezza e Regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari

DECRETO

Rinnovo, ai sensi dell'art. 43 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari KARATE ZEON (aut. n. 10944) e dei prodotti identici KENDO WITH ZEON TECHNOLOGY (aut. n. 14195) e WARRIOR ZEON (aut. n. 17722), asserenti allo stesso dossier A12690B, contenenti la sostanza attiva Lambda-cialotrina, a seguito del rinnovo della sua approvazione comunitaria secondo il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/146 della Commissione del 04 febbraio 2016 con Italia in qualità di Stato membro interessato.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legge 11 novembre 2023, n. 173, che abroga il citato d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59;

VISTO il decreto del ministro della salute 21 novembre 2024 concernente " Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della salute ", ed in particolare l'art. 17 recante "Direzione Generale dell'igiene e della sicurezza degli alimentare";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il Regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 28 novembre 2022, parzialmente modificato dal DM 4 gennaio 2024, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" e successive modifiche;

VISTO il decreto dirigenziale di autorizzazione all'immissione in commercio ed all'impiego alla luce dei principi uniformi ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 546/2011 del prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva Lambda-cialotrina, riportato all'allegato 1 al presente decreto;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'art. 43 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, in data 30/06/2016 dall'Impresa Syngenta Italia SpA, con sede legale in via Gallarate, 139 - 20151 Milano, ora in Via Fulvio Testi, 280/6 - 20126 Milano, finalizzata al rinnovo dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario, contenente la sostanza attiva Lambda-cialotrina per la valutazione della quale l'Italia è stata designata Stato membro interessato;

VISTA inoltre l'Istanza presentata ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 in data 20 dicembre 2023 dall'Impresa Syngenta Italia SpA medesima, e integrata in data 29 settembre 2023, finalizzata al rilascio della modifica delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui in Allegato a base della sostanza Lambda-cialotrina per estendere alle colture maggiori/minori nespolo e nespolo del Giappone, olivo, kaki, Mirtillo, triticale e farro, Cece, cicerchia, scalogno, cipolline, cipollotto, asparago, cime di rapa, erbe fresche, maggese.

VISTI i versamenti effettuati ai sensi del decreto 28 settembre 2012 "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio";

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/146 della Commissione del 04 febbraio 2016 recante rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva candidata alla sostituzione Lambda-cialotrina fino al 31/03/2023 e i successivi Regolamenti: Regolamento di esecuzione 2023/144 della Commissione del 16 gennaio 2023 che proroga il periodo di approvazione della sostanza attiva Lambda-cialotrina fino al 31/03/2024 e Regolamento di esecuzione 2024/324 della Commissione del 19 gennaio 2024 che proroga il periodo di approvazione della sostanza attiva Lambda-cialotrina fino al 31 agosto 2026, a norma del Regolamento (CE) n. 1107/2009 e che modificano l'allegato al Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

VISTO il rapporto di rinnovo della registrazione preliminare (draft registration report-dRR) valutato dalla Grecia in qualità di Stato membro relatore, ai sensi dell'art. 35 del citato Regolamento (CE) n. 1107/2009 e dalla stessa messo a disposizione degli altri Stati membri e dai commenti formulati dagli stessi ai sensi dell'art. 36, comma 1, del citato regolamento;

CONSIDERATO che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Grecia con esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (registration report-RR) messo a disposizione degli Stati membri in data Maggio 2024;

CONSIDERATO altresì che nel suddetto rapporto di registrazione conclusivo, sono stati valutati, dallo Stato membro relatore Grecia, anche gli usi oggetto della richiesta di modifica dell'autorizzazione, alle medesime condizioni di impiego;

VISTA la valutazione del rapporto di registrazione conclusivo (registration report-RR) da parte dello Stato membro Italia riportata nel National assessment con esito favorevole al rilascio dell'autorizzazione;

VISTE le conclusioni in merito alla valutazione comparativa di cui all'art. 50, comma 1, del Regolamento (CE) n. 1107/2009 riportate nel suddetto rapporto di registrazione conclusivo;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 04/12/2025 con la quale è stata richiesta all'Impresa la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

VISTA la nota del 15 dicembre 2025, come integrata dalla successiva nota pervenuta in data 31 gennaio 2026, con la quale l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

RITENUTO di rinnovare fino al 31 agosto 2027 l'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui in allegato 1;

DECRETA

Sono rinnovate fino al 31 agosto 2027 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari riportati in allegato 1 dell'Impresa Syngenta Italia SpA con sede legale in Via Fulvio Testi, 280/6 - 20126 Milano, secondo la composizione, le condizioni e le colture riportate nelle etichette allegate al presente decreto.

Sono altresì autorizzate ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009 le modifiche delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari medesimi consistenti nelle estensioni di impiego alle colture minori/maggiori: nespolo e nespolo del giappone, olivo, kaki, Mirtillo, tritcale e farro, Cece, cicerchia, scalogno, cipolline, cipollotto, asparago, cime di rapa, erbe fresche, maggese.

Si autorizza inoltre l'estensione ad avversità *Halyomorpha halys* (uso minore) sulla coltura già autorizzata in etichetta kiwi.

Si esplicitano le colture "cavolo verza" dal gruppo già autorizzato "cavolo cappuccio" e "favino" dalla coltura "fava" già autorizzata.

Sono autorizzate le modifiche indicate per il prodotto fitosanitario riportate in allegato 1 al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi e munite di classificazione conforme al Regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, l'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a ri-etichettare il prodotto fitosanitario munito dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori e/o distributori autorizzati un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni del prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nella sezione denominata Trovanorme e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione "Banca Dati" dell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari del portale www.salute.gov.it.

Roma, li 20.04.2026

IL DIRETTORE GENERALE

*dott. Ugo DELLA MARTA

** "firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993"*

Estensori: dott. Maurizio Sbaraglia_dott.ssa Federica Micolucci
Referente del procedimento: dott.ssa Anna-Maria Marsico
Direttore dell'Ufficio 7: dott. Pasquale CAVALLARO

Allegato 1: prodotto fitosanitario rinnovato

N. registr.	Prodotto fitosanitario	Data di autorizzazione	Impresa	Sostanze attive	Scadenza Autorizz.
10944	KARATE ZEON	05/06/2001	Syngenta Italia S.p.A.	Lambda-cialotrina	31/08/2027
14195	KENDO WITH ZEON TECHNOLOGY	02.04.2008	Syngenta Italia S.p.A.	Lambda-cialotrina	31/08/2027
17722	WARRIOR ZEON	02/12/2020	Syngenta Italia S.p.A.	Lambda-cialotrina	31/08/2027
<p style="text-align: center;">Modifiche autorizzate</p> <p>Inserimento delle seguenti colture minori/maggiori: Nespolo/Nespolo del Giappone, Olivo, Kaki, Mirtillo, Triticale e farro, Cece, cicerchia, Scalogno, cipolline, cipollotto, Asparago, Cime di rapa, Erbe fresche, Maggese.</p> <p>Inserimento dell'avversità Halyomorpha halys sulla coltura kiwi già autorizzata.</p> <p>Si esplicitano le colture “cavolo verza” dal gruppo già autorizzato “cavolo cappuccio” e “favino” dalla coltura “fava” già autorizzata.</p>					